



REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO CAPIZZI – CESARO'

Via Roma n. 10 - 98031 CAPIZZI (ME)

☎ Fax 0935.933022



: meic813006@istruzione.it



: meic813006@pec.istruzione.it

sito web: www.istitutocomprensivocapizzicesaro.edu.it

cod. mecc. **MEIC813006** Cod. fiscale **80012730836** C.U. **UFD6B0**

REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AL BULLISMO E AL CYBERBULLISMO

**Questo regolamento è da intendersi come parte integrante del Regolamento di Istituto
(approvato dal collegio docenti in data 16/12/2024)**

INDICE DEGLI ARGOMENTI

Riferimenti normativi	Pag. 3
Premessa	Pag. 4
<u>PARTE I</u>	
Bullismo e Cyberbullismo: definizioni	Pag. 5
La Legge n. 71 del 29/05/2017	Pag. 6
Le responsabilità generali	Pag. 11
<u>PARTE II</u>	
Le responsabilità e le azioni della scuola	Pag. 12
L'intervento in caso di bullismo e cyberbullismo: segnalazioni, misure correttive e sanzioni.	Pag. 15


STOP AL BULLISMO



STOP AL CYBERBULLISMO



IL **RISPETTO** È QUEL PICCOLO PARTICOLARE CHE FA LA **DIFFERENZA**



Riferimenti normativi

-Visti gli Artt. 2, 3, 27, 34 Cost.;

- Visti gli Artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale;

– Visti gli artt. 2043-2047-2048 del Codice Civile;

- Visto il D.P.R. n. 249/1998;

- Vista la Direttiva MIUR n.1455/06;

- Vista la Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;

– Vista la Direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;

- Vista la direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”;

-Viste le Linee di orientamento del MIUR per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo dell’aprile 2015;

- Vista la L . n. 71/2017;

- Visto l’Aggiornamento MIUR delle linee di orientamento e di contrasto al bullismo e al cyber bullismo del 27/10/2017;

- Vista la L. 20 n. 92 / 2019 “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica” che prevede, fra l’altro, nell’ambito dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica, l’educazione alla cittadinanza digitale;

- Visto l’Aggiornamento MIUR delle linee di orientamento e di contrasto al bullismo e al cyber bullismo del 13/01/2021;

- Vista la L. n.70 del 17 maggio 2024;

PREMESSA

La dimensione educativa odierna, tema centrale e fondante per l'intera istituzione scolastica è oggi caratterizzata da una profonda ambivalenza; se da un lato siamo completamente immersi nel fitto reticolato di tecnologie digitali che offrono enormi potenzialità a sostegno del processo di apprendimento/insegnamento, dall'altro gli studi delle neuroscienze affermano con forza l'importanza delle emozioni e della relazione personale e fisica per l'apprendimento.

Poiché al giorno d'oggi la personalità dei bambini e degli adolescenti si forma anche nell'agorà virtuale di internet, che diventa luogo di studio, di socialità e di gioco, nasce l'obbligo, per tutto il mondo adulto (insegnanti e genitori), di prepararli ad un uso sicuro e consapevole della rete.

È dunque fondamentale e necessario avere sempre presente quanto le tecnologie digitali siano agente attivo di profondi cambiamenti sociali e culturali e, date queste premesse, risulta particolarmente importante, sviluppare spirito critico, consapevolezza e responsabilità nei giovani e giovanissimi.

Ne discende, quasi come corollario, che la rapida diffusione delle tecnologie ha determinato, parallelamente al bullismo, un aumento del fenomeno del cyberbullismo, ossia quella forma di bullismo che viene esercitata attraverso un uso improprio dei social network.

Il nostro Istituto ospita bambini dai 3 a 13 anni. Principalmente le classi coinvolte, a progetti ed incontri vari con esperti e con l'Arma dei Carabinieri, saranno le classi 4° e 5° scuola primaria e 1° 2° 3° scuola secondaria di primo grado. Fino a questo momento non si registrano fenomeni di bullismo e di cyberbullismo.

PARTE I

BULLISMO E CYBERBULLISMO: DEFINIZIONI

Con il termine bullismo si intende il reiterarsi di comportamenti e atteggiamenti diretti o indiretti volti a prevaricare un altro con l'intenzione di nuocere, con l'uso della forza fisica o della prevaricazione psicologica.

Per poter parlare di bullismo dobbiamo essere in presenza di:

- prepotenze intenzionali e soprusi che avvengono per lo più in un contesto di gruppo;
- azioni continuative e persistenti;
- azioni che mirano deliberatamente a danneggiare qualcuno in vari modi: verbale, fisico o psicologico;
- disparità di forze tra chi attacca e chi subisce: la persona oggetto di prepotenze non è capace di difendersi da sola.

Affinché si possa parlare di bullismo bisogna essere certi del verificarsi di determinate circostanze:

- i protagonisti dell'accaduto sono bambini o ragazzi che condividono lo stesso contesto, più comunemente la scuola;
- l'intenzionalità: le prepotenze, le molestie o le aggressioni messe in atto dal bullo sono intenzionali al fine di acquisire vantaggi (estorcere favori o denaro, acquisire prestigio e/o gratificazione);
- la pianificazione: il bullismo è un comportamento aggressivo pianificato. Il bullo sceglie attentamente la vittima tra i compagni più timidi ed isolati per ridurre il rischio di possibili ritorsioni e aspetta che la supervisione dell'adulto sia ridotta;
- la persistenza nel tempo: le azioni dei bulli durano nel tempo, per settimane, mesi o anni e sono ripetute;
- l'asimmetria nella relazione, cioè uno squilibrio di potere tra chi compie l'azione e chi la subisce, ad esempio per ragioni d'età, di forza, di genere e per la popolarità che il bullo ha nel gruppo dei suoi coetanei;
- l'incapacità della vittima di difendersi: è isolata e ha paura di denunciare gli episodi di bullismo perché teme vendette e ritorsioni;

- la rigidità: i ruoli di bullo e vittima sono rigidamente assegnati;
- la paura: sia la vittima sia i compagni che assistono hanno paura, temono che parlando con l'adulto la situazione possa peggiorare, andando incontro ad ulteriori ritorsioni. Si preferisce pertanto subire in silenzio sperando che tutto passi.

Questo fenomeno non si riferisce ad un singolo evento, ma ad una serie di comportamenti ripetuti: non si può parlare di bullismo per singoli episodi di prepotenza del tutto occasionali; è bene ricordare che **il bullismo non è uno scherzo, non è litigio, non è una bravata.**

Come già specificato in precedenza, i tempi in cui viviamo hanno portato al verificarsi anche del fenomeno del cyberbullismo (o bullismo on line) e cioè è un'azione aggressiva e intenzionale, messa in atto da un individuo o da un gruppo di persone, utilizzando mezzi elettronici e nei confronti di una persona che non può facilmente difendersi.

Secondo la legge n. 71/17 "... per cyberbullismo si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali... realizzata per via telematica, nonché la diffusione on line il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo" [art.1 c. 2].

Affinché si possa parlare di cyberbullismo bisogna essere certi del verificarsi di determinate circostanze:

- L'anonimato reso possibile, ad esempio, dall'utilizzo di uno pseudonimo che genera la percezione, da parte del cyberbullo, di una più difficile reperibilità.
- L'assenza di limiti spazio-temporali e il generarsi della falsa consapevolezza del "*posso agire quando voglio*" ignorando che quanto pubblicato in rete potrà essere visibile per un tempo potenzialmente infinito (con conseguente aggravio della sofferenza).
- La non necessarietà della reiterazione del fatto: se nel bullismo tradizionale, la ripetizione dell'atto è uno dei criteri da considerare; nel cyberbullismo il criterio della reiterazione delle condotte è poco rilevante.
- Il bullo virtuale spesso agisce da solo e tende a fare ciò che non avrebbe il coraggio di fare nella vita reale se non avesse la protezione del mezzo informatico.

Rientrano nel fenomeno del cyberbullismo situazioni quali:

- **Flaming:** (dall'inglese flame, e cioè fiamma): essi sono litigi on-line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.
- **Harassment:** esse sono molestie ripetute nel tempo e dirette verso una persona specifica, che possono causare disagio emotivo e psichico. Come nel bullismo tradizionale, si crea una relazione sbilanciata tra la vittima e il persecutore.
- **Cyberstalking:** invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
- **Denigration:** pubblicazione all'interno della rete di messaggi falsi o dispregiativi come pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi, denigratori.
- **Impersonation:** insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare messaggi che screditano la vittima. In certi casi può accadere che il bullo modifichi la password della vittima, impedendogli così l'accesso alla propria mail o account.
- **Trickery e Outing:** diffusione di informazioni personali raccolte in un clima privato di fiducia e poi divulgate in rete.
- **Exclusion:** esclusione intenzionale di un utente dal proprio gruppo di amici, dalla chat o da un gioco interattivo. L'esclusione dal gruppo di amici è percepita come una grave offesa, che è in grado di ridurre la popolarità tra il gruppo dei pari.
- **Sexting:** invio di messaggi via smartphone e internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.
- **Revenge porn:** è la condivisione pubblica di immagini o video intimi tramite internet, senza il consenso dei protagonisti degli stessi.

LEGGE 29 MAGGIO 2017 N. 71 RECANTE “DISPOSIZIONI A TUTELA DEI MINORI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO AL FENOMENO DEL CYBERBULLISMO”

L'obiettivo della legge è contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.

La legge prevede che ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia,

individua fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione dell'Arma dei Carabinieri nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio. Inoltre, nell'ambito della propria autonomia e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, promuovono l'educazione all'uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche, quale elemento trasversale alle diverse discipline curriculari, anche mediante la realizzazione di apposite attività progettuali aventi carattere di continuità tra i diversi gradi di istruzione o di progetti elaborati da reti di scuole in collaborazione con enti locali, servizi territoriali, organi di polizia, associazioni ed enti.

- Le Linee guida 2021 integrano la precedente normativa.

Ecco i principali punti innovativi:

- Indicazione di strumenti utili e buone pratiche per contrastare i fenomeni del bullismo e Cyberbullismo;
- Focus sul Progetto Safer Internet Centre-Generazioni Connesse;
- Analisi degli aspetti relativi alla formazione in modalità e-learning dei docenti referenti;
- Indicazioni di procedure operative per elaborare azioni efficaci, individuate a loro volta, in "prioritarie" e "consigliate";
- Possibili modelli di prevenzione su più livelli (universale-selettiva e indicata) ed esempi di implementazione degli stessi;
- Invito a costituire Gruppi di Lavoro (Team Antibullismo) a livello scolastico e territoriale, integrati all'occorrenza da figure specialistiche di riferimento, ricorrendo ad eventuali reti di scopo;
- Suggerimenti di protocolli d'intervento per un primo esame dei casi d'emergenza;
- Ricognizione delle iniziative e impegni degli organi collegiali e del personale scolastico;
- Uso di spazi web dedicati sui siti scolastici istituzionali in ottica di diffusione e rilancio della cultura del rispetto dell'altro;
- Appendice con modello fac-simile di segnalazione di reato o situazioni di rischio ad altri organi competenti.

LEGGE n. 70 del 17 maggio 2024

- Legge n. 70/2024: finalità
- La giornata del rispetto
- Provvedimenti tribunale per i minorenni
- Delega al Governo
- Le novità per la scuola

Finalità

Il provvedimento integra ed innova la Legge n. 71 del 2017 "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo", estendendo l'applicazione di tali disposizioni e di quelle recentemente aggiunte anche ai fenomeni di bullismo. La finalità è prevenire e contrastare il bullismo ed il cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni attraverso azioni di carattere preventivo e con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi, senza distinzione di età, nell'ambito delle istituzioni scolastiche, delle organizzazioni degli enti locali, sportive e del Terzo settore che svolgono attività educative, anche non formali, e nei riguardi dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, cui incombe l'obbligo di orientare i figli al corretto utilizzo delle tecnologie e di presidiarne l'uso.

- La giornata del rispetto

L'articolo 4 istituisce la «Giornata del rispetto» il 20 gennaio di ogni anno, quale momento specifico di approfondimento delle tematiche del rispetto degli altri, della sensibilizzazione sui temi della non violenza psicologica e fisica e del contrasto di ogni forma di discriminazione e prevaricazione.

- Provvedimenti tribunale per i minorenni

Vengono apportate delle modifiche in materia di provvedimenti del Tribunale per i minorenni e, in particolare, il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, quando abbia acquisito la notizia che un minore degli anni diciotto dà manifeste prove di irregolarità della condotta o del carattere ovvero tiene condotte aggressive, anche in gruppo, anche per via telematica, nei confronti di persone, animali o cose ovvero lesive della dignità altrui, assunte le necessarie informazioni, verifica le condizioni per l'attivazione di un percorso di mediazione oppure può chiedere al tribunale per i minorenni di disporre, con decreto motivato, previo ascolto del minore e dei genitori ovvero degli altri esercenti la responsabilità genitoriale, lo svolgimento di un progetto di intervento educativo con finalità rieducativa e riparativa sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali.

- Delega al Governo

La Legge n. 70/2024 al fine di prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, in particolare con azioni di carattere preventivo e con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori, vittime o responsabili degli illeciti, contiene anche la delega al Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, uno o più decreti legislativi.

-Le novità per la scuola

Nell'ambito delle istituzioni scolastiche sono previsti, in aggiunta a quanto previsto dalla Legge n. 71/2017 e dalle Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo emanate dal Ministero dell'istruzione e del merito nel 2021, ulteriori obblighi, di guida che le azioni poste a carico dei Dirigenti Scolastici risultano essere, ad oggi, le seguenti:

- definire le linee di indirizzo del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) e del Patto di corresponsabilità Educativa affinché contemplino misure dedicate alla prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo;
- nominare un referente per il bullismo e cyberbullismo;
- curare l'adozione di un codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo;
- istituire un tavolo permanente di monitoraggio del quale fanno parte rappresentanti degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie ed esperti di settore;
- elaborare, in collaborazione con il/i referente/i per il bullismo e il cyberbullismo, un Regolamento condiviso per il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, che preveda sanzioni in un'ottica di giustizia riparativa e forme di supporto alle vittime. Il Regolamento deve essere esplicitato nel Patto di corresponsabilità educativa firmato dai genitori, i contenuti del Regolamento vanno condivisi e approvati dal Consiglio d'istituto.
- promuovere interventi di prevenzione primaria e per le scuole secondarie sollecita il coinvolgimento attivo degli studenti anche attraverso modalità di peer education;
- promuovere attività di formazione/informazione rivolte a docenti, studenti, famiglie e personale ATA;
- organizzare e coordinare i Team Antibullismo e per l'Emergenza;
- predisporre eventuali piani di sorveglianza in funzione delle necessità della scuola;
- tramite il sito web della scuola, fornire informazioni su: nominativo/i del/i referente/i per il bullismo e cyberbullismo; contenuti informativi su azioni e

- attività di contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo (Regolamento d'istituto, PTOF, Patto di corresponsabilità) oltre che di educazione digitale;
- attivare un sistema di segnalazione nella scuola;
 - attivare uno sportello psicologico e un centro di ascolto gestito da personale specializzato (psicologi presenti nell'istituto o nei servizi del territorio) anche in collaborazione con i servizi pubblici territoriali; ove non sia possibile attuare tali condizioni, anche tramite reti di scuole;
 - qualora venga a conoscenza di atti di bullismo o cyberbullismo che coinvolgano studenti iscritti all'istituto, salvo che il fatto costituisca reato, informare tempestivamente i genitori dei minori coinvolti o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale su di essi e promuovere adeguate iniziative di carattere educativo nei riguardi dei minori medesimi, anche con l'eventuale coinvolgimento del gruppo costituente la classe in percorsi di mediazione scolastica;
 - nei casi più gravi ovvero se si tratti di condotte reiterate e, comunque, quando le iniziative di carattere educativo adottate dall'istituzione scolastica non abbiano prodotto esito positivo, scolastico riferire alle autorità competenti;
 - curare, attraverso le figure preposte, la realizzazione del curriculum di istituto di educazione civica affinché porti all'acquisizione delle competenze specifiche previste nel Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del primo e del secondo ciclo.

LE RESPONSABILITÀ GENERALI

Negli atti di bullismo vanno distinte le diverse responsabilità ed a tal riguardo si identificano:

- Culpa del Bullo Minore;
- Culpa in educando e vigilando dei genitori
- Culpa in vigilando (ma anche in educando ed in organizzando) della Scuola.

Culpa del bullo minore

Va distinto il minore di 14 anni da quello tra i 14 anni ed i 18 anni. Il minore di 14

anni non è mai imputabile penalmente. Se viene però riconosciuto come “socialmente pericoloso” possono essere previste misure di sicurezza.

Culpa in vigilando ed educando dei genitori

Si applica l'articolo 2048 del Codice civile. Il non esercitare una vigilanza adeguata all'età e indirizzata a correggere comportamenti inadeguati (culpa in educando e vigilando) è alla base della responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti commessi dal figlio minore che sia capace di intendere e di volere. Di tali atti non può, infatti, per legge rispondere il minore, in quanto non ha autonomia patrimoniale. A meno che i genitori del minore non dimostrino di non aver potuto impedire il fatto, sono oggettivamente responsabili.

Culpa in vigilando e in organizzando della scuola

L' art. 28 della Costituzione Italiana recita che “I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazioni di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti pubblici.”

Dal punto di vista civilistico trova, altresì, applicazione quanto previsto all'art. 2048 del Codice civile, secondo comma, che stabilisce che “i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”.

La presunzione di colpa può essere superata solamente laddove si dimostri di aver adeguatamente vigilato ovvero si dia la prova del caso fortuito. Per superare la presunzione, la scuola deve dimostrare di adottare “*misure preventive*” atte a scongiurare situazioni antigiuridiche.

PARTE II

LE RESPONSABILITÀ E LE AZIONI DELLA SCUOLA

Di seguito verranno indicate le specifiche responsabilità che il personale docente e non docente deve rispettare al fine di prevenire, riconoscere e contrastare eventuali fenomeni di bullismo o cyberbullismo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO:

- individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente del bullismo e cyberbullismo;
- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno de bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;
- prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamenti e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente ed ATA;
- promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

IL REFERENTE DEL TEAM PER IL BULLISMO E CYBERBULLISMO:

- promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, alunni e tutto il personale;
- coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;
- si rivolge, qualora gli accordi di rete lo prevedano, a partner esterni alla scuola come (psicologi, carabinieri o esperti del settore) per la pianificazione di un progetto volto alla sensibilizzazione/prevenzione del fenomeno;
- cura, laddove presenti, rapporti di rete fra scuole.

IL COLLEGIO DEI DOCENTI:

promuove scelte didattiche ed educative per la prevenzione del fenomeno.

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO:

- adotta uno specifico regolamento in tema di bullismo e cyberbullismo;
- adotta e promuove le modifiche del patto di corresponsabilità proposte dal Collegio dei docenti.

IL CONSIGLIO DI CLASSE:

- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento

attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;

- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

IL DOCENTE:

- intraprende azioni congruenti con l'utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di Internet;
- valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni.

I COLLABORATORI SCOLASTICI

Svolgono un ruolo di vigilanza attiva nelle aree preposte agli intervalli, nelle mense, negli spazi esterni, al cambio dell'ora di lezione, fermo restando le responsabilità dei docenti.

I GENITORI:

- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l'uso di Internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità;
- conoscono le sanzioni previste da regolamento d'istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.

GLI ALUNNI:

- sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale;

- imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (e-mail, sms, chat istantanee ad es. Whatsapp) che inviano;
- sono coinvolti in attività di informazione ed educazione sui temi del bullismo e del cyberbullismo, con modalità partecipativa (discussioni, giochi di ruolo ecc.).

L'INTERVENTO IN CASO DI BULLISMO E CYBERBULLISMO: SEGNALAZIONI, MISURE CORRETIVE E SANZIONI

Fino al compimento dei 14 anni i ragazzi non sono responsabili penalmente delle loro azioni qualora dovessero commettere reati; saranno i genitori a rispondere delle condotte illegali e a farsi carico degli eventuali addebiti penali e amministrativi.

Ai sensi della formulazione della Legge n. 26 aprile 1990 n. 86, la qualità di pubblico ufficiale va attribuita a tutti gli insegnanti di scuole statali e paritarie, in quanto essi esercitano una funzione disciplinata da norme di diritto pubblico e caratterizzata dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi attraverso atti autoritativi e certificativi. In relazione alla qualità di pubblico ufficiale l'insegnante ha l'obbligo di riferire eventuali fatti - reato in danno ad opera di minori. La scuola adotta sanzioni disciplinari che sono conseguenze dell'atto di bullismo o di cyberbullismo e riflettono la gravità del fatto, in modo da dimostrare a tutti (studenti e genitori) che il bullismo ed il cyberbullismo non sono in nessun caso accettati.

A tal proposito, ed ai fini di una segnalazione organica e tempestiva, è stata strutturata una *scheda di prima segnalazione*, volta alla rilevazione rapida dei possibili casi.

Alunni, famiglie, docenti e tutto il personale attivo nell'istituto si impegnano a segnalare al D.S. eventuali casi di cui potrebbero essere a conoscenza.

La nostra istituzione scolastica, qualora necessario, tenderà ad utilizzare misure correttive e/o sanzioni sempre di tipo *riparativo*, come attività didattiche di riflessione all'interno del gruppo classe volte all'acquisizione della piena consapevolezza delle proprie azioni. Per i casi più gravi, tuttavia, il D.S. potrà ritenere necessario contattare l'Arma dei Carabinieri o la Polizia Postale per ulteriori indagini od approfondimenti.

Resta intesa la priorità della scuola nella salvaguardia della sfera psico-sociale di tutti i suoi fruitori, anche del bullo al fine di stigmatizzare i comportamenti sbagliati e promuovere stili di vita socialmente sostenibili.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Consiglio di classe, alla presenza del Dirigente scolastico, del referente e del Team per il Bullismo e Cyberbullismo, secondo la gravità, sceglie tra i seguenti provvedimenti:

- sospensione dell'alunno dalla partecipazione a ricreazione o attività complementari ed extrascolastiche (ad es. uscite, visite, viaggi di istruzione),
- obbligo per il bullo o il cyberbullo di svolgimento di azioni positive (ad es. lettera di scuse a vittima e famiglia):
- sospensione dalle lezioni, in ragione della gravità dei fatti: da pochi giorni di sospensione (con o senza obbligo di frequenza), sino a 15 giorni di sospensione,
- per atti che integrano reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o nel caso vi sia pericolo per l'incolumità delle persone l'allontanamento può essere superiore ai 15 ed è commisurato alla gravità del fatto;
- in caso di recidiva, di atti di violenza grave o comunque connotati da una particolare gravità che ingeneri un elevato allarme sociale, può essere disposto anche l'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico;
- eventuale segnalazione all'Autorità competente;
- nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque, inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti: segnalazione ai Servizi Sociali del Comune.

TABELLA DEI COMPORTAMENTI RIFERITI A CASI DI BULLISMO O CYBERBULLISMO

Di seguito una tabella riepilogativa che esplica le azioni concrete messe in atto in caso di segnalazione di atti di bullismo/cyberbullismo:

AZIONE	PERSONE COINVOLTE	ATTIVITA'
I. PRIMA SEGNALAZIONE	Genitori Docenti Alunni Personale ATA	- Segnalare comportamenti non adeguati e/o episodi di bullismo/cyberbullismo
II. VALUTAZIONE APPROFONDATA	Dirigente Scolastico Referente Bullismo Consiglio di classe / interclasse	- Raccogliere, verificare e valutare le informazioni
III. GESTIONE DEL CASO ATTRAVERSO INTERVENTI EDUCATIVI / DISCIPLINARE	Dirigente Scolastico Referente Bullismo	- Incontri con gli alunni coinvolti - Informare e coinvolgere i genitori - Lettera disciplinare ai genitori con copia nel fascicolo
	Coordinatore di Classe Consiglio di classe / interclasse	- Responsabilizzare gli alunni coinvolti - Ristabilire regole di comportamento in classe - Discussioni in classe
	Alunni Genitori Psicologo	- Lettera di scuse da parte del bullo - Lavori di assistenza alla classe - Lavori in classe sul bullismo/cyberbullismo - Counseling psicologico

<p style="text-align: center;">IV. MONITORAGGIO</p>	<p>Dirigente Scolastico Referente Bullismo Docenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio dell'andamento del caso nel tempo - Esiti a distanza
--	--	--

Si allega il **PROTOCOLLO PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE DI
POTENZIALI CASI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO**

IL REFERENTE

Ins. STECCATO MARIO GIUSEPPE

La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Patrizia Muscolino

La firma autografa sostituita a mezzo stampa a
i sensi e per gli effetti dell'art. 3 D.Lgs 39/1993